

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XCV
n. 5

RELAZIONE

SULLO STATO DELLE SPESE DI GIUSTIZIA

(Secondo semestre 2016 e primo semestre 2017)

*(Articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

Presentata dal Ministro della giustizia

(ORLANDO)

Comunicata alla Presidenza il 26 luglio 2017

PAGINA BIANCA



m_dg.GAB.18/07/2017.0029503.E



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE
UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



m_dg.DAG.18/07/2017.0137136.U

Al sig. Capo di Gabinetto

OGGETTO:	Relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia – art. 37, comma 16, del d.l. n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011 – Contributo finale della Direzione generale della giustizia civile.
-----------------	--

Facendo seguito alle precedenti note sull'argomento in oggetto, nonché al fine di corrispondere alla richiesta della S.V., si è provveduto ad integrare il testo dell'originario contributo (trasmesso con nota prot. DAG n. 124663.U del 28.6.2017) con quello della successiva nota di rettifica (trasmessa con nota prot. DAG n. 127670.U del 4.7.2017): di conseguenza, quello che segue è il contributo finale di questa Direzione generale per la relazione al Parlamento sullo stato delle spese di giustizia.

Riferimenti normativi

Con l'art. 37, comma 16, del decreto-legge n. 98/2011, convertito nella legge n. 111/2011, è stato previsto che, *“a decorrere dall'anno 2012, il Ministro della giustizia presenta alle Camere, entro il mese di giugno, una relazione sullo stato delle spese di giustizia, che comprende anche un monitoraggio delle spese relative al semestre precedente”*.

L'art. 37, comma 17, del decreto-legge citato dispone, inoltre, che se *“dalla relazione emerge che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare in bilancio per le spese di giustizia, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è disposto l'incremento del contributo unificato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in misura tale da garantire l'integrale copertura delle spese dell'anno di riferimento e in misura comunque non superiore al cinquanta per cento”*.

Spesa di giustizia e capitoli di bilancio

La spesa di giustizia comprende le spese relative allo svolgimento del processo penale, le quali sono sempre anticipate dall'erario, salvo l'eventuale recupero a carico del condannato, e le spese relative al processo civile quando la parte è ammessa al patrocinio a spese dello stato. Ai fini del monitoraggio della spesa di giustizia e per una specifica allocazione della stessa, nel bilancio del Ministero della giustizia, sono stati previsti tre distinti capitoli (cap. 1360, 1362 e 1363).

- Sul cap. 1360 “*spese di giustizia*” vengono imputate la generalità delle spese processuali quali, ad esempio, consulenti, periti, traduttori, custodi, difensori, giudici popolari, testimoni, trasferte per il compimento di atti processuali, e così via.
- Sul cap. 1363 “*spese di giustizia per l’intercettazione di conversazioni e comunicazioni*”, vengono imputate le spese per le intercettazioni telefoniche, telematiche ed ambientali.
- Il cap. 1362 accoglie, invece, la spesa relativa alle indennità spettanti alla magistratura onoraria (giudici di pace, giudici onorari aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari).

Capitolo 1360 “spese di giustizia”

ANNO 2016

Nell’anno 2016 lo stanziamento definitivo del cap. 1360/01 è pari ad euro 476.633.350, mentre è stata sostenuta una spesa (in via di accertamento definitivo) per circa 517 milioni di euro. Dalla gestione finanziaria dell’anno 2016 **sono emerse situazioni debitorie** per circa 40 milioni di euro.

Capitolo 1360/1 anno 2016

capitolo	dotazione di bilancio per spese in conto competenza	variazione di bilancio	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2016	Debiti fuori bilancio
1360/1	470.359.317	6.274.033	476.633.350	517.000.000*	40.000.000

(* in via di accertamento definitivo)

Si indicano di seguito le principali voci di spesa che nell’ultimo quadriennio hanno concorso a formare il totale della spesa di giustizia relativa al cap. 1360.

- **Cap. 1360/01 “spese di giustizia”**

<i>Voci di Spesa cap. 1360</i>	anno 2016*	anno 2015	anno 2014	anno 2013
ausiliari del magistrato (consulenti, periti, traduttori, ecc.)	134.000.000	138.000.000	137.000.000	135.000.000
difensori di ufficio e di persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato	214.000.000	175.000.000	173.000.000	172.000.000
spese per la notificazione di atti giudiziari (spese postali e trasferte a carico dell’Erario)	60.000.000	62.000.000	66.000.000	67.000.000
spese di custodia	18.000.000	19.000.000	20.000.000	24.000.000
compensi spettanti a poste italiane per il servizio relativo alla notificazione degli atti giudiziari reso negli anni 2011/2013 determinati con la sottoscrizione di due atti aggiuntivi alla convenzione ex art. 189 DPR 115/2002		14.270.000		
compensi spettanti a poste italiane per il servizio dei pagamenti delle spese di giustizia effettuati in anticipazione negli anni 1999/2007 determinati con sottoscrizione della convenzione ex art. 189 DPR 115/02			10.000.000	

altre spese (giudici popolari, trasferte, testimoni, spese straordinarie, irap, stampa, IVA, cassa di previdenza, ecc.)	91.000.000	69.730.000	69.000.000	58.000.000
TOTALE	517.000.000*	478.000.000	475.000.000	456.000.000

*dati provvisori

L'esame dei dati comunicati a consuntivo dai funzionari delegati degli uffici giudiziari evidenzia un sensibile aumento della spesa per difensori, passata da circa 215 milioni di euro dell'anno 2015 a circa 271 milioni di euro dell'anno 2016, comprensivi di IVA e Cassa forense (dato in via di accertamento definitivo).

Premesso che le spese di giustizia derivano direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria, sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire, giova ricordare che tali spese hanno natura obbligatoria e che i relativi parametri di erogazione sono regolati da norme di legge, ragion per cui eventuali risparmi possono essere conseguiti soltanto con l'adozione di provvedimenti normativi che incidano su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Per quanto sopra, al fine di individuare le ragioni dell'incremento della spesa per difensori, si può segnalare che, con decreto interministeriale del maggio 2015, è stato aumentato il limite di reddito al di sotto del quale si può ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (il cui adeguamento biennale agli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati è obbligatorio per legge: art. 67 del D.P.R. n.115/2002), con la conseguenza che l'ammissione di un maggior numero di soggetti al beneficio determina un maggior onere complessivo a carico dell'Erario, anche in considerazione del mancato incremento delle retribuzioni e dell'aumento del tasso di disoccupazione registratosi nell'ultimo anno.

A ciò si aggiunga che il 2016 è stato il primo anno nel quale ha trovato integrale applicazione l'obbligo di fatturazione elettronica delle prestazioni rese in favore delle pubbliche amministrazioni (di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 1 commi da 209 a 214, e successive modificazioni e integrazioni, nonché al d.m. 3 aprile 2013, n. 55, art. 6), che ha comportato una accelerazione dei processi di liquidazione e pagamento delle fatture stesse, con conseguente aumento del *quantum* complessivo pagato anche per spese di giustizia.

ANNO 2017

Nell'anno 2017 lo stanziamento di bilancio del cap. 1360 p.g.1 "spese di giustizia" è **pari ad euro 465.691.180**, a fronte di una spesa presunta, che su base previsionale, può essere quantificata in circa 540 milioni di euro.

La spesa prevista per l'anno 2017 è stata quantificata monitorando i dati relativi alla spesa sostenuta dagli uffici giudiziari nel primo quadrimestre dell'anno in corso (pari a circa 180 milioni di euro) e comparando gli stessi con quelli osservata negli ultimi tre anni. Tale *modus procedendi* sembra essere il più idoneo a verificare, entro il mese di giugno, l'andamento della spesa di giustizia, consentendo di evidenziare sentori dai quali desumere che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle risorse stanziare annualmente con la legge di bilancio.

Tuttavia, occorre evidenziare che la spesa di giustizia è in sé una spesa piuttosto variabile, condizionata dal numero di processi, dalla celerità con cui vengono effettuate le liquidazioni giudiziarie, nonché da parametri reddituali (come nel caso del patrocinio a spese dello Stato, il cui limite di reddito per l'ammissione deve essere aggiornato ogni due anni), con la conseguenza che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa che verrà sostenuta in un dato anno.

Di seguito si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2017, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni 2016, 2015 e 2014.

• Capitolo 1360 – *Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2017*

	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari	spesa relativa alla notificazione di atti giudiziari monitorata presso gli uffici giudiziari	totale spesa I quadrimestre
anno 2017	162.000.000	18.000.000	180.000.000

• Capitolo 1360 p.g. 1 - *Spesa quadrimestrale monitorata negli anni 2017, 2016, 2015 e 2014*

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2017	180.000.000			
anno 2016	178.000.000	170.000.000	169.000.000	517.000.000*
anno 2015	160.000.000	160.000.000	158.000.000	478.000.000
anno 2014	160.000.000	166.000.000	149.000.000	475.000.000

(*in via di accertamento definitivo)

Per completezza, di seguito si indica anche la spesa di giustizia complessiva riferibile a periodi semestrali dell'anno 2016.

La spesa relativa a periodi semestrali è stata elaborata tenendo anche conto della rilevazione semestrale che viene condotta dalla Direzione generale di Statistica sulle spese di giustizia iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (Mod. 1/A/SG).

Capitolo 1360 – *spesa relativa all'anno 2016*

capitolo 1360	I semestre	II semestre	SPESA TOTALE
anno 2016	257.000.000	260.000.000	517.000.000*

*dati provvisori

Capitolo 1363 “spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni”

ANNO 2016

Nell'anno 2016 è stata sostenuta una spesa (in via di accertamento definitivo) in linea con lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1363, pari ad € 205.718.734.

Capitolo 1363 anno 2016

Cap.	dotazione di bilancio definitiva per spese in conto competenza	variazione di bilancio definitive	stanziamento definitivo	spesa relativa anno 2016	debiti fuori bilancio

1363	205.718.734		205.718.734	205.000.000*	0
------	-------------	--	-------------	--------------	---

(*In via di accertamento definitivo)

Dalla gestione finanziaria dell'anno 2016 non sono emerse, allo stato, **situazioni debitorie**.

I dati in possesso evidenziano **una forte flessione** della spesa per intercettazioni. Si è, di fatto, passati dai 300/280 milioni di euro rilevati rispettivamente negli anni 2009 e 2010, ad una spesa di circa 230 milioni di euro dell'anno 2015 e ai circa 205 milioni di euro nell'anno 2016.

Così come avvenuto nello scorso anno, anche nel 2016 l'amministrazione ha, tra l'altro, avviato specifiche iniziative volte alla velocizzazione dei pagamenti delle spese di intercettazione, ponendo in essere una serie di misure atte a contrastare, in coerenza con le azioni di Governo, il ritardo dei pagamenti delle transazioni commerciali nel rispetto della direttiva di cui al d.lgs. n. 231/2002.

(Capitolo 1363) – Posizioni debitorie

Alla data del 31/12/2015 risultavano posizioni debitorie pregresse per circa 22 milioni di euro, formatesi in seguito alle progressive riduzioni della dotazione di bilancio disposte dalla legge. Per il ripianamento di dette posizioni debitorie sono stati conclusi accordi transattivi e, durante la gestione finanziaria dell'anno 2016, si è proceduto alla loro estinzione mediante l'utilizzo di risorse resesi disponibili in conto residui.

ANNO 2017

Per il primo quadrimestre dell'anno 2017 gli uffici giudiziari hanno sostenuto, come risulta dai dati allo stato comunicati dai funzionari delegati, **una spesa di circa 70 milioni di euro**.

Nell'anno 2017 lo stanziamento di bilancio del cap. 1363 è di euro 230.718.734 a fronte di una spesa presunta che, su base previsionale, può essere quantificata in linea con lo stanziamento di bilancio.

La previsione di spesa è stata quantificata sulla base della spesa monitorata nel primo quadrimestre dell'anno in corso, tenendo altresì conto della spesa osservata negli ultimi tre esercizi.

Anche per le intercettazioni, come per la generalità delle spese di giustizia, si deve comunque tener presente che non è possibile prevedere, con precisione, quella che potrà essere la spesa di un dato anno, essendo detta tipologia di spesa fortemente condizionata da imprevedibili esigenze processuali, nonché dai tempi con cui gli uffici giudiziari procedono alla liquidazione delle fatture (che avviene con decreto del magistrato); attività questa che, tra l'altro, risente delle note carenze di personale che da anni affligge gli uffici giudiziari.

Razionalizzazione della spesa per intercettazione

La dotazione di bilancio del cap. 1363 è stata ridotta a seguito delle seguenti disposizioni normative.

Con l'art. 1, comma 26, del decreto-legge n. 95/2012 è stato previsto che il Ministero della giustizia è tenuto ad adottare misure volte alla razionalizzazione dei costi dei servizi di

intercettazione in modo da assicurare risparmi di spesa non inferiori a 40 milioni, a decorrere dall'anno 2013.

Con l'art. 1, comma 22, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità) sono, inoltre, stati previsti ulteriori risparmi di spesa per 10 milioni di euro da conseguire stabilendo un canone annuo forfettario per il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori telefonici (con decreto del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze).

Con l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 124, è stato previsto che in attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'art. 2, comma 82, legge n. 244/07, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese di intercettazione.

Con il disegno di legge (A.S. 2067) recante “*Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario*”, approvato dal Senato della Repubblica il 15 marzo 2017 e in via definitiva dalla Camera dei deputati il 14 giugno 2017, all'art. 1, commi 88, 89, 90 e 91, sono state dettate disposizioni per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le prestazioni obbligatorie di cui all'art. 96 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, e delle spese per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazioni.

L'adozione dei provvedimenti porterà ad un risparmio di spesa di almeno il 50% rispetto alle tariffe praticate per le voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché all'adozione di un tariffario nazionale per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione (cd. noleggi apparati), con consistenti ulteriori risparmi di spesa rispetto a quella registrata nell'ultimo triennio.

Proprio in vista dell'approvazione del citato disegno di legge, con d.m. del 29 marzo 2017 è stato costituito presso questa Amministrazione uno specifico gruppo di lavoro, con l'incarico di concludere rapidamente il complesso lavoro di ricognizione, analisi ed elaborazione necessario alla tempestiva e compiuta adozione dei decreti ministeriali e dei decreti legislativi attuativi della richiamata normativa, garantendo così la realizzazione di un sistema complessivo della spesa per intercettazioni efficiente e razionale.

Per completezza, di seguito si indica il dato di spesa monitorato nel primo quadrimestre dell'anno 2017, raffrontato con quello rilevato nei periodi quadrimestrali degli anni precedenti.

- **Capitolo 1363 – Spesa monitorata nel I quadrimestre dell'anno 2017**

	spesa di giustizia monitorata presso gli uffici giudiziari così come comunicata dai funzionari delegati.
anno 2017	70.000.000

- **Capitolo 1363 – spesa per l'intercettazione monitorata negli anni 2017, 2016, 2015 e 2014**

	I quadrimestre	II quadrimestre	III quadrimestre	SPESA TOTALE
anno 2017	70.000.000			
anno 2016	70.000.000	61.000.000	74.000.000	205.000.000*
anno 2015	70.000.000	80.000.000	80.000.000	230.000.000
anno 2014	85.000.000	83.000.000	82.000.000	250.000.000

(*In via di accertamento definitivo)

Di seguito si indica anche la spesa di intercettazione riferibile a periodi semestrali dell'anno 2016. La spesa relativa a periodi semestrali è stata elaborata tenendo anche conto della rilevazione semestrale che viene condotta dalla Direzione Generale di Statistica sulle spese di intercettazione iscritte nel registro delle spese pagate dall'Erario (mod. 1/A/SG).

- **Capitolo 1363 – spesa relativa all'anno 2016**

	I semestre	II semestre	SPESA TOTALE
anno 2016	113.000.000	92.000.000	205.000.000*

(*DATO PROVVISORIO)

INDENNITÀ DA CORRISPONDERE ALLA MAGISTRATURA ONORARIA (CAP. 1362)

ANNO 2017

Piano gestionale 01 - compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO

La dotazione di bilancio dell'anno 2017 del cap. 1362/01 è di euro 139.949.725; è prevista una spesa in linea con lo stanziamento di bilancio.

Piano gestionale 04 - indennità spettanti ai giudici ausiliari

Sul piano gestionale 04 del cap. 1362, secondo il d.l. n. 69/2013, art. 72, è stata autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per la remunerazione dei giudici ausiliari.

La stessa norma prevede un limite annuale *pro capite* di 20.000 euro quale indennità massima liquidabile in favore dei predetti giudici ausiliari.

Si può ritenere che la suddetta somma stanziata verrà utilizzata per le esigenze dell'intero anno 2017.

ANNO 2016

Piano gestionale 01 - compensi giudici di pace, GOT, GOA e VPO

Nell'anno 2016 è stata sostenuta una spesa di circa 127 milioni di euro.

Rispetto alla somma definitivamente stanziata per le esigenze dell'intero anno 2016 (pari ad euro 136.349.725), sono state dunque conseguite economie di gestione per circa 8,7 milioni di euro. Non è stato possibile indirizzare ad altri fini dette economie di gestione in quanto sul cap. 1362/01 vengono corrisposti emolumenti stipendiali spettanti ai giudici onorari (pari ad euro 86.000.000 circa) con procedure di pagamento, gestite dal Ministero dell'economia e delle finanze (programma informatico applicativo "*GiudiciNet*"), che si avvalgono dei ruoli di spesa fissa, nei quali l'importo effettivamente pagato è noto solamente dopo la chiusura dell'esercizio.

La spesa relativa alla magistratura onoraria ha mostrato, negli ultimi sette anni, un *trend* in forte diminuzione passando da circa 150 milioni di euro dell'anno 2010 ai circa 130 milioni di euro dell'anno 2015 e ai circa 127 milioni di euro dell'anno 2016. Tale riduzione può essere collegata

all'entrata in vigore di alcune disposizioni di legge che hanno inciso sul trattamento economico dei magistrati onorari.

Una prima modifica è stata introdotta dall'art. 1, comma 310, della legge n. 311/2004 (legge finanziaria per l'anno 2005) che ha previsto che le indennità spettanti ai giudici di pace ai sensi dell'art. 11, comma 4-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, non possono superare, in ogni caso, l'importo di euro 72.000 lordi annui.

Con la legge finanziaria per l'anno 2010, è stato, poi, introdotto il contributo unificato per i ricorsi avverso le opposizioni a sanzioni amministrative ex art. 23 della legge n. 689/1981 (comminate per violazione del codice della strada): ciò ha determinato una riduzione dei ricorsi presentati al giudice di pace, con conseguente riduzione di provvedimenti decisori per i quali spettano le indennità previste dall'art. 11 della legge n. 374/1991.

Ulteriore intervento in materia è stato effettuato dalla legge 28 aprile 2016, n. 57, "Coordinamento dell'ufficio del giudice di pace", che, attribuendo le funzioni di coordinamento al presidente del tribunale (il quale oggi "provvede a tutti i compiti di gestione del personale di magistratura ed amministrativo"), ha comportato la cessazione, a partire dal 14 maggio 2016, dei presupposti per la corresponsione dell'indennità riconosciuta al giudice di pace coordinatore ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

Piano gestionale 04 - indennità spettanti ai giudici ausiliari

Nell'anno 2016 lo stanziamento definitivo di bilancio del cap. 1362, piano gestionale 4, è stato di 8.000.000 di euro. La suddetta somma stanziata è stata utilizzata per le esigenze dell'intero anno 2016.

Si indica di seguito la spesa sostenuta nell'ultimo quadriennio in relazione alla varie categorie di giudici che compongono la magistratura onoraria:

- **Capitolo 1362 p.g. 1— indennità spettanti ai giudici di pace, GOT, GOA e VPO**

categorie di magistrati onorari	anno 2016	anno 2015	anno 2014	anno 2013
giudici di pace	79.000.000	86.000.000	90.000.000	95.500.000
giudici onorari aggregati e giudici onorari di tribunale	21.000.000	15.000.000	16.000.000	16.000.000
vice procuratori onorari	27.000.000	29.000.000	24.000.000	24.000.000
TOTALE	127.000.000	130.000.000	130.000.000	135.500.000

REPERIMENTO DI RISORSE AGGIUNTIVE

- **Capitolo 1363 (spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni) e 1362 (indennità magistratura ordinaria)**

Relativamente ai capitoli 1362 e 1363 **non si rilevano scostamenti rispetto alle risorse stanziare in bilancio**. Non sussiste pertanto alcuna necessità di integrazione di fondi poiché si prevede una spesa in linea con gli stanziamenti di bilancio.

- **Capitolo 1360 (spese di giustizia)**

Come già evidenziato, la spesa di giustizia ha natura obbligatoria, derivando direttamente dall'esercizio dell'attività giurisdizionale da parte dell'autorità giudiziaria (sul quale questa amministrazione non può in alcun modo interferire). L'ammontare della suddetta spesa è determinato dal numero dei processi e da parametri di liquidazione regolati da norme di legge. In tale contesto, eventuali risparmi di spesa possono essere conseguite soltanto con l'adozione di modifiche normative in grado di incidere su istituti ed attività previste a garanzia del procedimento giurisdizionale.

Relativamente al cap. 1360, al fine di assicurare la copertura finanziaria delle spese sostenute dagli uffici giudiziari, in sede di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 2017, sono state proposte una variazione in aumento della dotazione di competenza per 63 milioni di euro e una variazione in aumento della dotazione di cassa per 50 milioni di euro (quest'ultima è subordinata all'accoglimento della richiesta di variazione in termini di competenza).

La sopraindicata proposta di variazione (per complessivi 63 milioni di euro) della dotazione di competenza è necessaria, quanto a 40 milioni di euro, per far fronte a posizioni debitorie emerse nell'anno 2016, i cui importi sono stati comunicati dai funzionari delegati per le spese di giustizia.

Per far fronte alle suddette posizioni debitorie, tenuto conto della necessità di provvedere al pagamento delle fatture giacenti presso gli uffici giudiziari emesse a seguito di prestazioni già rese e per le quali i relativi creditori potrebbero, come per altro già avvenuto in passato, avviare procedure contenziose con conseguente maggiori oneri a carico dell'Erario, è stata presentata già una specifica richiesta di integrazione della dotazione di bilancio, di pari importo (40 milioni di euro), con prelievo dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine di cui all'art. 26 della legge n. 196/2009 (detta richiesta è soggetta all'esclusiva valutazione del Ministero dell'economia e delle finanze).

I restanti 23 milioni di euro occorrono per procedere al pagamento delle fatture emesse da Poste Italiane S.p.A. per il servizio di notificazione di atti giudiziari. Nello specifico, per il servizio reso nell'anno 2016, Poste Italiane S.p.A., a seguito della stipulazione da parte del DOG della nuova convenzione (avvenuta nel mese di dicembre 2016, con decorrenza dall'1.1.2017), allo stato inviata per l'ulteriore corso agli organi competenti, ha emesso (come previsto dalla stessa convenzione) fatture per l'importo complessivo di circa euro 19.392.000, il cui corrispettivo dovrà essere corrisposto, previo reperimento dei fondi, all'esito delle verifiche presso gli uffici giudiziari e dell'adozione di apposito atto che costituisca titolo legittimante il pagamento. Altri 3,6 milioni di euro fanno riferimento a procedure transattive per prestazioni di servizi rese da Poste Italiane S.p.A., sempre nell'ambito del servizio di notificazione degli atti giudiziari, negli anni 2008-2010.

Con il comma 10 dell'art. 37 del decreto-legge n. 98/2011 è stato previsto che *“il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile...”*.

Con il successivo comma 11 è stato, inoltre, previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e della giustizia, è *“stabilita annualmente la ripartizione di una quota parte delle risorse confluite nel Fondo di cui al*


comma 10 tra la giustizia civile, amministrativa e tributaria. Per il primo anno un terzo di tale quota è destinato a livello nazionale, a spese di giustizia ivi comprese le nuove assunzione di personale di magistratura ordinaria, amministrativa e contabile ...”.

Consegue, pertanto, che eventuali carenze delle dotazioni di bilancio potrebbero essere fronteggiate, con coperture interne, attingendo dal maggior gettito del contributo unificato derivante dalla riforma introdotta con l’art. 37 del decreto-legge n. 98/2011. Avuto però riguardo alla modalità di copertura prevista dalla norma in esame, si segnala che la stessa risulta di difficile applicazione, in quanto, in corso d’anno, un eventuale aumento del contributo unificato spiegherebbe i suoi effetti, a regime, dall’esercizio successivo, vanificando di fatto la possibilità di fronteggiare, con tempestività, le esigenze di rifinanziamento dei capitoli afferenti le spese di giustizia. Si ritiene pertanto non opportuno, allo stato attuale, procedere all’aumento del contributo unificato.

Infine, con l’art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 143/2008 è stato previsto che, con d.P.C.M. (su proposta del Ministro dell’economia, di concerto con il Ministro della giustizia e dell’interno), sono stabilite le risorse intestate al Fondo Unico Giustizia da destinare, tra l’altro, al Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. Ulteriori risorse da destinare per fini di giustizia potrebbero pertanto essere attinte dal Fondo Unico Giustizia.

Roma, 17 luglio 2017

Il Direttore generale

Michele Forzati




170950022000